

INVESTIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	BREVE DESCRIZIONE
<p>Fondo progettazione enti locali</p>	<p>Art. 1 comma 51-58 L.160/2019 e art. 1 co. 415 L. 234/2021 Comunicato del 17 gennaio 2022 Decreto Min. Interno 1 febbraio e Modello Istanza Circolare DAIT n.13 del 2 febbraio 2022 Manuale utente GLF</p>	<p>La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento della dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (co. 415, lett. a); • il <u>rinvio al 15 marzo 2022 e al 15 aprile 2022</u>, per la sola annualità 2022, dei termini di scadenza relativi, rispettivamente, alla presentazione delle richieste e all'assegnazione dei contributi (co. 415, lett. b); • la modifica all'ordine delle priorità di assegnazione per effetto della quale, per le annualità 2022 e 2023, gli interventi dovranno essere prioritariamente destinati ad <i>“opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021”</i> (co. 415, lett. b). <p>L'ente è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione (co. 56, art. 1 della legge n.160/2019).</p> <p>Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) La richiesta di contributo deve contenere uno o più, massimo tre, Codice Unico di Progetto (CUP) valido ed attivo relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva che si intende realizzare e deve essere riferita ad una <i>“nuova”</i> progettazione.</p> <p>Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali che abbiano avviato la progettazione in data antecedente all'emanazione del decreto. Rientrano invece nella definizione di <i>“nuova”</i> progettazione anche le gare avviate a valere sulle risorse proprie dell'ente a partire dal 15 marzo 2022 e prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo di cui al co. 53 della legge n.160 del 2019.</p> <p>Non saranno considerate le richieste degli enti che, alla data di presentazione non abbiano ancora trasmesso alla Banca dati BDAP, i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2020). Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni saranno desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca dati. Gli enti locali che non risultano avere tali requisiti non potranno accedere alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF) fino all'invio delle informazioni previste dal comma 55, dell'articolo 1, della legge 160/2019.</p> <p>Qualora l'entità delle richieste dovesse superare l'ammontare delle risorse, l'attribuzione del contributo sarà effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.</p> <p>In ogni caso, dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse verrà destinato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno (co. 54 della legge 160/2019).</p>
<p>Messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico e sviluppo sostenibile</p>	<p>Art. 30, co. 14bis dl 30 aprile 2019, n.34 Decreto Ministero dell'Interno 18 gennaio e allegato</p>	<p>Il decreto del Ministro dell'interno 18 gennaio 2022 attribuisce ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un importo complessivo pari a 168 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>Il relativo avviso è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>Il contributo viene attribuito a ciascuno dei 1.996 comuni fino a 1.000 abitanti nello stesso importo, pari a 84.168,33 euro.</p> <p>Gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022, a pena di decadenza e, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale.</p>
<p>Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano</p>	<p>Art. 1 commi 407-414 L. 234/2021 Decreto 14 gennaio 2022 Comunicato del 14 gennaio 2022</p>	<p>Per l'annualità 2022 gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022.</p> <p>Il contributo fisso in base alla classe demografica di appartenenza è assegnato così:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.000 euro ai comuni fino a 5.000 abitanti; • 25.000 euro ai comuni fino a 10.000 abitanti; • 60.000 euro ai comuni fino a 20.000 abitanti; • 125.000 euro ai comuni fino a 50.000 abitanti; • 160.000 euro ai comuni fino a 100.000 abitanti; • 230.000 euro ai comuni fino a 250.000 abitanti; • 350.000 euro ai comuni oltre 250.000 abitanti. <p>Per l'anno 2023 il contributo è pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022.</p>
<p>Messa in sicurezza degli edifici e del territorio</p>	<p>Art.1 comma 139 L. 145/2018 Decreto 8 gennaio 2022 Comunicato del 10 gennaio 2022 Circolare n 2 del 13 gennaio 2022</p>	<p>Per l'annualità 2022 le risorse ammontano a 450 milioni.</p> <p>Le richieste devono essere trasmesse entro il 28 febbraio 2022 (prorogato), esclusivamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP).</p> <p>Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 mln di euro per i comuni fino a 5.000 abitanti; • 2.5 mln di euro per i comuni fino a 25.000 abitanti; • 5 mln di euro per i comuni oltre 25.000 abitanti. <p>Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell'anno 2021, dell'intero contributo concedibile per fascia demografica.</p> <p>I comuni che hanno ricevuto, per l'anno 2021, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell'importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.</p>